



COMUNE DI LIMANA (BL)

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Recupero bonario

Art. 3 – Accertamento esecutivo tributario

Art. 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

Art. 5 – Riscossione coattiva

Art. 6 – Interessi moratori

Art. 7 – Costi di elaborazione e notifica

Art. 8 – Rateizzazione

Art. 9 – Discarico per crediti inesigibili

Art. 10 – Ingiunzioni di pagamento

Art. 11 – Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 – Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva, il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo art. 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 – Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione di sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della

cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 – Riscossione coattiva

1. Decorsi 60 (sessanta) giorni da termine ultimo per il pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'Entrata patrimoniale procederà alla riscossione forzata delle somme richieste direttamente ovvero mediante affidamento al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti da notificarsi al debitore.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, si procede ai sensi dell'art. 792, lettera d), della Legge n. 160 del 2019.
4. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale individua il soggetto legittimato alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi gli interessi, le sanzioni, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi 30 (trenta) giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelle delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - una quota denominata "*oneri di riscossione a carico del debitore*", pari al 3 (tre) per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300,00 (trecento/00) euro, ovvero pari al 6 (sei) per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di 600,00 (seicento/00) euro;
 - una quota denominata "*spese di notifica ed esecutive*", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del M.E.F.; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro della Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 - Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 72 (settantadue) rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), secondo il seguente schema:
 - *fino ad Euro 100,00 (cento/00): fino a 2 (due) rate mensili;*
 - *da Euro 100,01 (cento/01) ad Euro 500,00 (cinquecento/00): fino a 5 (cinque) rate mensili;*
 - *da Euro 500,01 (cinquecento/01) ad Euro 1.000,00 (mille/00): fino a 10 (dieci) rate mensili;*
 - *da Euro 1.000,01 (mille/01) ad Euro 2.000,00 (duemila/00): fino a 15 (quindici) rate mensili;*
 - *da Euro 2.000,01 (duemila/01) ad Euro 4.000,00 (quattromila/00):*

fino a 18(diciotto) rate mensili;

- *da Euro 4.000,01 (quattromila/01) ad Euro 6.000,00 (seimila/00): fino a 24 (ventiquattro) rate mensili;*
- *oltre Euro 6.000,01 (seimila/01): da 36 (trentasei) a 72 (settantadue) rate mensili.*

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà. Nel caso di affidamento della riscossione a soggetto terzo rispetto all'ente, la documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di inammissibilità, è la seguente:

- a. per le persone fisiche e le ditte individuali deve essere allegata la certificazione ISEE, che non dovrà superare l'ammontare che viene stabilito in Euro 18.000,00 (diciottomila).
 - b. per le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e le società di persone deve essere allegata una relazione economico/patrimoniale attestante lo stato di crisi, sottoscritta dal legale rappresentante, risalente a non oltre i 2 mesi dalla data di presentazione della istanza di rateazione e comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale il Comune procede
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso di interesse legale, nella misura vigente alla presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione e salvo decadenza dal beneficio.
 3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
 4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
 5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
 6. Il mancato pagamento di 2 (due) rate, anche non consecutive, nell'arco di 6 (sei) mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro 30 (trenta) giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni bimestrali, trimestrali o

quadrimestrali.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 (settantadue) rate mensili complessive.

Articolo 9 – Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'art. 3 ed al comma 2 dell'art. 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.